

incarico nei confronti dell'ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123

Divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123

L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123